

GR_GERICHTE PVG 2010 8 vom 14. Februar 2026

GR Gerichte, 2026-02-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_PVG_2010_8

FR: GR_GERICHTE PVG 2010 8 du 14 février 2026

IT: GR_GERICHTE PVG 2010 8 del 14 febbraio 2026

Volltext

57 Sozialversicherung 5 Assicurazioni sociali Prestazioni complementari. Computo del reddito ipotetico esigibile. – Se la persona parzialmente invalida può conseguire entro i limiti della residua abilità lucrativa accertata dall'assicurazione per l'invalidità un provento da attività ragionevolmente esigibile, questo reddito ipotetico deve essere preso in considerazione nel calcolo delle PC (cons. 2). – Il termine di sei mesi di cui all'art. 25 cpv. 4 OPC -AVS/AI si applica solo alle prestazioni in corso (cons. 3). – Esigibilità del conseguimento di un reddito (cons. 4). Ergänzungsleistungen. Anrechnung eines hypothetisch zu- mutbaren Erwerbseinkommens. – Ist einem Teilinvaliden im Rahmen seines von der Invali- denversicherung festgestellten verbliebenen Leistungs- vermögens ein entsprechendes Erwerbseinkommen zu- mutbar, muss dieses hypothetische Einkommen in der EL- Berechnung berücksichtigt werden (E.2). – Die sechsmonatige Frist von Art. 25 Abs. 4 ELV findet nur für laufende Leistungen Anwendung (E.3). – Zumutbarkeit der Erzielung eines Einkommens (E.4). Considerandi: 2. In virtù di quanto previsto all'art. 9 cpv. 5 lett. c LPC, il Consiglio federale disciplina il conteggio dei proventi da attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da persone par- zialmente invalide. Fondandosi su tale delega, l'art. 14a OPC- AVS/AI, stabilisce che agli invalidi si computi in linea di massima come reddito dell'attività lucrativa qualsiasi importo effettiva- mente conseguito durante il periodo determinante (cpv. 1). Per gli invalidi di età inferiore ai 60 anni, il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno all'ammontare massimo desti- nato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. a no 1 LPC, aumentato di un terzo, per un grado d'invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento (cpv. 2 lett. a). Questa 8

58 5/8 Sozialversicherung PVG 2010 disposizione è stata considerata conforme alla legge (DTF 117 V 156 cons. 2c, 115 V 93 cons. 3 e DAS 2007 PC no. 5 cons. 2). I red- diti ipotetici di cui all'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI costituiscono delle presunzioni legali secondo le quali la persona parzialmente invalida può di regola conseguire gli importi limite fissati. La pre- sunzione può essere inficiata se si prova che motivi oggettivi e soggettivi (quali ad esempio la formazione insufficiente o il difetto di conoscenze linguistiche) impediscono o rendono difficile la rea- lizzazione di un reddito (DTF 131 II 662 cons. 5.2, 117 V 156 cons. 2c e riferimenti, 117 V 202 nonché sentenza del 25 febbraio 2009 8C_140/2008 cons. 8.2.1). In ogni caso, la riduzione di una presta- zione complementare in corso in seguito al computo di un reddito minimo giusta gli art. 14a cpv. 2 non può essere effettuata prima dello scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica della decisione relativa (art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI). 3. Per il ricorrente, in applicazione di quest'ultimo dispo- sto, il reddito ipotetico non avrebbe comunque potuto essere preso in considerazione con effetto retroattivo, essendo per l'i- stante impossibile ovviare ora a quanto ritenuto determinante per il passato. Il termine di sei mesi di cui all'art. 25 cpv. 4 OPC- AVS/AI vorrebbe però propriamente permettere agli interessati di prendere le

necessarie misure prima della presa di una decisione a loro sfavorevole. La tesi di ricorso non merita protezione. Il termine semestrale di cui all'art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI si riferisce alle prestazioni in corso ed è una disposizione a garanzia dei diritti acquisiti, nel senso che una prestazione finora riconosciuta non può, senza preavviso, essere improvvisamente soppressa a seguito del computo di un reddito ipotetico. La situazione dell'istante non è però paragonabile a quella di coloro che già godono di una prestazione complementare, ma semmai va equiparata alla situazione nella quale si trovano tutti gli assicurati che richiedono per la prima volta la prestazione complementare e che in qualità di invalidi parziali si vedono computare un reddito minimo sul quale non hanno avuto la possibilità di previamente determinarsi. A questi assicurati resta solo la possibilità di cercarsi un'occupazione nel limite della loro abilità lucrativa – come vuole del resto il principio della limitazione del danno (DTF 130 V 99 cons. 3.2) – elemento che in termini di diritto alla prestazione è comunque irrillevante, essendo nel calcolo già stato considerato un reddito ipotetico minimo sotto il quale non è dato scendere. 4. a) Il ricorrente ritiene comunque di essere riuscito a dimostrare che motivi oggettivi e soggettivi gli impedirebbero la

59 5/8 Sozialversicherung PVG 2010 realizzazione di un qualsiasi reddito. Anche questa argomentazione non può essere condivisa. Nel 2004 l'istante, nato nel 1959, aveva 45 anni e risultava lavorare nel nostro paese già almeno da 20 anni. Attualmente risiede nel nostro Cantone con moglie e figlia e vive del provento dell'attività lavorativa della moglie, impiegata presso la locale casa anziani e, in parte, presso il comune. Nel ricorso non vengono addotti problemi di soggiorno o l'impossibilità di svolgere determinati lavori per insufficiente conoscenza della lingua, anche se l'assicurato non padroneggia perfettamente l'italiano. Anche la lunga assenza dal mondo del lavoro è essenzialmente imputabile alla convinzione dell'istante di essere inabile in una misura decisamente superiore a quanto in seguito accertato dagli organi dell'assicurazione per l'invalidità nell'ambito di attività confacenti al suo stato di salute e non alle difficoltà di trovare un altro posto di lavoro. Anche il fatto che egli avesse in precedenza svolto solo lavori manuali non modifica le sorti del giudizio, in quanto già nel 2004 erano state segnalate all'istante tutta una serie di attività ancora oggettivamente esercitabili sia per quanto riguardava la formazione che gli aspetti linguistici (vedi STA S 04 161 dell'11 gennaio 2005). b) Per l'assicurato, il rifiuto deciso sarebbe poi ingiustificato, poiché solo dopo la decisione di rendita del 5 dicembre 2008, avrebbe saputo di essere considerato solo parzialmente (e non completamente) invalido. Anche questa motivazione non giova alla causa dell'istante. È vero che la decisione riguardante il definitivo diritto ad un quarto di rendita d'invalidità per il periodo dal 2004 al 2008 veniva intimata all'assicurato solo nel dicembre del 2008, dopo una lunga vicenda giudiziaria. Come il Tribunale federale ha però già confermato, contravverrebbe al principio dell'obbligo della riduzione del danno, principio ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233 cons. 3c, 117 V 278 cons. 2b, 400 e riferimenti) e giusta il quale ogni assicurato deve fare quanto da lui ritenuto esigibile per ovviare o attenuare per quanto possibile le conseguenze dell'invalidità, se l'assicurato a seguito del procedimento giudiziario ancora in corso potesse appellarsi all'art. 14a OPC-AVS/AI per non mettere a buon frutto la residua abilità lucrativa stabilita dagli organi dell'assicurazione per l'invalidità (DAS 2007 PC no. 5). In precedenza poi l'istante aveva interposto ricorso contro la decisione di rifiuto di prestazioni di rendita del 14 agosto 2003, essendo stato allora reputato abile in misura completa in attività leggere. Anche se tale provvedimento veniva il 26 febbraio 2007 annullato dal Tribunale fe-

5/8 Sozialversicherung PVG 2010 60 derale, l'assicurato non può pretendere di aver sempre confidato sull'assenza di una qualsiasi abilità lucrativa residua, ma come l'e- sito della controversia ha poi dimostrato egli doveva necessariamente sapere che era ritenuto ancora in larga misura abile in attività confacenti. La conferma di una sensibile residua abilità in attività confacenti era pertanto nota all'assicurato almeno già dal 14 agosto del 2003, ovvero da prima dell'insorgere del diritto a prestazioni complementari nel 2004. c) Il ricorrente ritiene censurabile che gli venga computato un reddito per invalidità parziale, quando tra il 2004 e il 2008 era stato dichiarato inabile al lavoro e pertanto ritenuto non idoneo al collocamento da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione. In principio, nella valutazione del grado d'impedimento e quindi per stabilire l'entità della residua abilità lucrativa la cassa di compensazione è tenuta a fondarsi sui dati accertati dagli organi dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 117 V 205 cons. 2b e cons. 2c non pubblicato della DTF 127 V 248; decisioni del 25 febbraio 2009 8C_140/2008, del 9 ottobre 2007 P 35/06 e del 2 maggio 2007 P 3/07). Come giustamente addotto anche dalla cassa di compensazione, le decisioni in merito all'inidoneità al collocamento non sono state dal Tribunale federale ritenute vincolanti per la cassa di compensazione (DTF 109 V 29, sentenze del 9 ottobre 2007 P 35/06, 3 marzo 2004 P 55/03 e 17 agosto 2005 P 40/04). Basti poi al proposito ricordare che il curante dott. med. G., accertava nei confronti degli organi dell'assicurazione per l'invalidità il 23 febbraio 2003 di ritenere il paziente inabile al lavoro completamente nella precedente attività di manovale, ma considerava non vi fossero controindicazioni né in termini di rendimento né per l'orario di lavoro per attività confacenti come autista di funicolare o custode fattorino (vedi STA S 04 161 dell'11 gennaio 2005 pag. 6). Ne consegue che dalla decisione d'inidoneità al collocamento del 4 giugno 2004 l'istante non può dedurre diritti a proprio favore. Per questo Giudice, l'istante non è in tali condizioni riuscito ad inficiare la presunzione stando alla quale il conseguimento di un reddito per invalidità parziale entro i limiti ritenuti era del tutto esigibile. Per questo il computo del reddito ipotetico operato merita piena conferma. S 10 6 Sentenza del 16 marzo 2010

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.